

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA
PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 della deliberazione

del 25.10.2012.

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per la gestione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Ottobre alle ore 19.00 e seguenti, e nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla riunione in seduta non urgente di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti
1) CONSOLATO Piero Vincenzo	X	
2) SAITTA Antonino	X	
3) DI SALVO Lirio	X	
4) GIORDANO Giuseppe	X	
5) ANTOCI Salvatore	X	
6) FONTI Sebastiano	X	
7) ANTOCI Tanino	X	
8) PROVENZALE Vincenzo	X	
9) VALENTI Sebastiano	X	
10) MARTINO Giuseppe	X	
11) PORRACCIOLO Liborio	X	
12) RIBAUDO Sebastiano	X	
13) ANDREANO' Rosario	X	
14) MANIACI Sebastiano	X	
15) SCARITO Francesco	X	
TOTALE	15	0

Presiede l'adunanza il Sig. Piero Vincenzo Consolato, Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Natoli Scialli.

Partecipano inoltre: il Sindaco avv. Iano Antoci e gli Assessori sig. Enzo Seminara e prof. Calogero Rutino.

Fungono da scrutatori, per essere stati nominati dal signor Presidente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, i consiglieri: Valenti Sebastiano, Fonti Sebastiano, Maniaci Sebastiano.

La seduta è pubblica.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 19.06.12 - AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento per la gestione dell'imposta municipale propria (IMU)

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;


Vista la deliberazione n. 96 del 07.06.2012 con la quale la Giunta Municipale approva lo schema di regolamento;

Si propone che il Consiglio comunale deliberi

- ❖ di approvare l'allegato schema di "Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 15 articoli.
- ❖ di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Il Responsabile del Servizio Tributi
(D.ssa Di Marco Maria)

IL SINDACO
Avv. Iano Antoci




=====

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R.N.48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 N.30;

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 19/06/12


Il Responsabile dell'area finanziaria
d.ssa Antonella Truglio



PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 19/06/12

Il Responsabile dell'area finanziaria
d.ssa Antonella Truglio





**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	3
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	4
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo	4
Art. 8 - Rimborsi e compensazione	4
Art. 9- Attività di recupero	4
Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo	4
Art. 11 - Versamenti minimi	5
Art. 12 - Differimento dei versamenti	5
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	5
Art. 14 - Riscossione coattiva	5
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento	5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori convenzionali minimi di riferimento per l'attività di accertamento ove non disponibili valutazioni effettuate da Enti a ciò preposti. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune non sono oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza dell'imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o a sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, si applica soltanto agli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un'attività non commerciale, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale.
2. Per gli immobili ad utilizzazione mista l'esenzione si applicherà soltanto a quella parte di immobile destinata ed utilizzata per attività non commerciale.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 (dodici) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario.

Art. 9- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 10 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito dell'attività di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di

un fondo, da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività con criteri che saranno definiti annualmente in sede di contrattazione decentrata.

Art. 11 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 (cinque) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili e purchè l'importo dell'avviso di accertamento sia complessivamente superiore a € 5.000,00. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria con garanzie reali o personali.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI MISTRETTA

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 10/2012 del 25.06.2012

Oggetto: Approvazione schema di regolamento per la gestione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'anno duemila dodici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10,50 presso il Comune di Mistretta, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg.:

- Dott. Giuseppe Testa, Presidente;
- Dott. Mario Biffarella, Componente.
- Rag. Comm. Annamaria Portera, Componente.

Il Collegio dei Revisori

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19 giugno 2012 – Area Finanziaria, avente per oggetto “Approvazione schema di regolamento per la gestione dell'imposta municipale propria (IMU)”.
- VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU anticipandone l'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Esaminato:

- Lo schema di regolamento IMU approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 96 del 7.06.2012.

Il Collegio dei Revisori

Sulla base di quanto sopra esposto e rilevato, tenuto conto anche del parere favorevole del responsabile del servizio – finanziario, esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione n. 23 del 19 giugno 2012.


Il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto, viene chiuso alle ore undici e minuti venti.

Il Collegio dei Revisori

Presidente – Dr. Giuseppe Testa

Componente – Dr. Mario Biffarella

Componente – Rag. Annamaria Portera



Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
Mistretta

Oggetto : Emendamento ai sensi dell'Art. 23 del Regolamento Comunale.

I sottoscritti consiglieri comunali, propongono apportare le seguenti modifiche all'articolo 13-comma 1, comma 3, comma 4 lettera A, del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 13 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento nelle seguenti modalità:

- per importi fino a euro 2.000,00 (duemila/00) in 12 rate mensili
- per importi fino da euro 2.001,00 (duemilauno/00) fino a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in 20 rate mensili
- per importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in 30 rate mensili.


3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ove entro il termine di scadenza della rata successiva non provveda a pagare in uno con la rata scaduta oltre una sanzione del 3%.

Mistretta, ~~28/10~~ 2012.

I Consiglieri.



Il Presidente ricorda che il punto viene da un rinvio precedente e che alcuni emendamenti sono già stati votati e quindi approvati o respinti.

Il consigliere Valenti rammenta che la volta scorsa l'emendamento trovò la condivisione della maggioranza e della minoranza.

Il consigliere Maniaci riepiloga gli emendamenti relativi al punto in argomento; relativamente all'emendamento prot. n. 6948 ribadisce che fu respinto con la motivazione della presunta perdita per il comune di € 10.000,00 ma è inverosimile che 833 persone siano tenute a pagare 12 euro e per un senso di giustizia ed equità se non si procede al rimborso di importi di 12 euro, non si può pretendere il pagamento di pari importo; l'emendamento prot. n. 6945 è stato respinto con la motivazione per cui l'IMU sostituisce l'ICI e l'Irpef, ma sui fabbricati in affitto si tassa il canone e non l'immobile per cui il cittadino pagherà due volte ed in più pagherà anche l'addizionale comunale e regionale, mentre per ragioni di giustizia ed equità fiscale si proponeva uno sconto; in occasione della votazione si disse che il problema sarebbe stato riaffrontato in sede di approvazione delle aliquote, ma evidenzia che oggi non è così; la problematica è uguale anche per gli immobili di categoria "D" e si dichiara disponibile a rivotare gli emendamenti già respinti.

Il consigliere Valenti presenta emendamento condiviso dal gruppo di maggioranza e di minoranza che racchiude i tre emendamenti ancora da sottoporre a votazione.

Il presidente dà lettura dell'emendamento che si acquisisce agli atti.

Il consigliere Scarito ricorda che i membri del collegio dei revisori dovrebbero essere presenti in aula e ancora una volta non è così e l'amministrazione dimostra disinteresse per la questione.

Il presidente si dichiara d'accordo con la necessità della presenza dei consiglieri in aula, ma poiché l'emendamento appena presentato racchiude i tre emendamenti sui quali a suo tempo erano stati espressi i pareri, si potrebbe comunque, procedere a votazione. Quindi invita l'amministrazione a contattare i revisori già per questa sera e comunque si augura che non si verifichi più l'assenza eventualmente provvedendo ad una diffida per iscritto.

Il sindaco chiarisce che l'o.d.g. viene regolarmente comunicato ai revisori in questo caso avvisati anche del rinvio e comunque l'amministrazione potrebbe proporre la revoca dei revisori.

Il consigliere Scarito dichiara che in tal caso, sarebbe il primo a firmare .

Ultimato il dibattito, i consiglieri firmatari ritirano gli emendamenti prot. n. 6949/2012, 6950/2012, 6951/2012 e l'emendamento presentato in aula il 30.06.2012.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento, datato 25.10.2012, a firma di N.4 Consiglieri, inteso a modificare l'art. 13, comma 1, comma 3, comma 4, lettera A, del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato emendamento datato 25.10.2012;

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta da **N.15** consiglieri presenti e votanti su n.15 assegnati ed in carica,

DELIBERA

di approvare l'allegato l'emendamento, datato 25.10.2012, a firma di N.4 Consiglieri, inteso a modificare l'art. 13, comma 1, comma 3, comma 4, lettera A, del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Il consigliere Porracciolo per dichiarazione di voto: si sarebbe aspettato a seguito della sollecitazione del consigliere Maniaci un'apertura sulla garanzia manifestata la volta scorsa in consiglio per la proposta sulle aliquote, ma così non è stato e quindi anticipa voto contrario.

Il consigliere Valenti ricorda che si propose di rinviare l'argomento nelle sedute precedenti al fine di verificare le possibili alternative e sarebbe bello pagare meno, ma il bilancio non consente

purtroppo di approvare modifiche riduttive per non sfiorare il patto di stabilità e quindi anticipa voto favorevole .

Il consigliere Di Salvo anticipa voto contrario.

Il Presidente pone in votazione la proposta come sopra emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi della L.R. n.48/91 come successivamente modificata dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n.30;
- Visto l'allegato verbale n.10 del 25.06.2012 del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Con la seguente votazione espressa per alzata e seduta da **N.15** consiglieri presenti e votanti su n.15 assegnati ed in carica,

voti favorevoli N.8

voti contrari N.7 (Di Salvo Lirio, Martino Giuseppe, Porracciolo Liborio, Ribaudò Sebastiano, Andreanò Rosario, Maniaci Sebastiano, Scarito Francesco)

DELIBERA

di approvare la proposta, così come emendata, che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.



**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Anno 2012

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 52 DEL 25 OTTOBRE 2012**

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto e/o altri diritti reali, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza e/o dimorano abitualmente in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani iscritti all'AIRE	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	3
Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	4
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 7 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo	4
Art. 8 – Rimborsi e compensazione	4
Art. 9- Attività di recupero	4
Art. 10 - Versamenti minimi	5
Art. 11 - Differimento dei versamenti	5
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	5
Art. 13 – Riscossione coattiva	5
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto e/o altri diritti reali da anziani o disabili che acquisiscono la residenza e/o dimorano abitualmente in istituti di ricovero o sanitari e da cittadini italiani iscritti all'AIRE

1. *Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, usufrutto e/o altri diritti reali, da anziani o disabili che spostino la residenza o dimorano abitualmente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in uso a terzi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. Tale agevolazione è estesa anche ai cittadini italiani, iscritti all'AIRE, residenti all'estero per motivi di lavoro e proprietari in Italia dell'unica casa, a condizione che non sia locata o data in uso a terzi.*

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori convenzionali minimi di riferimento per l'attività di accertamento ove non disponibili valutazioni effettuate da Enti a ciò preposti. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune non sono oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza dell'imposta versata in dipendenza di tale valore.
3. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o a sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il

terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, si applica soltanto agli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un'attività non commerciale, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale.
2. Per gli immobili ad utilizzazione mista l'esenzione si applicherà soltanto a quella parte di immobile destinata ed utilizzata per attività non commerciale.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 (**tre**) punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 (dodici) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario.

Art. 9- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 10 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 (cinque) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 11 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. *Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento nelle seguenti modalità:*
 - *per importi fino ad euro 2.000,00 (duemila/00) in 12 rate mensili*
 - *per importi da euro 2.001,00 (duemilauno/00) fino a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in 20 rate mensili*
 - *per importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in 30 rate mensili.*
2. *La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.*
3. *La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.*
4. *In caso di mancato pagamento di una rata:*
 - a) *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ove entro il termine di scadenza della rata successiva non provveda a pagare in uno con la rata scaduta oltre una sanzione del 3%.*
 - b) *l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;*
 - c) *l'importo non può più essere rateizzato.*

Art. 13 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto,

~~IL CONSIGLIERE ANZIANO~~

~~IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO~~

~~IL SEGRETARIO COMUNALE~~

()

(Sig. Piero Vincenzo Consolato)

(Dott.ssa Maria Natoli Scialli)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e all'albo on line del Comune a far data dal **23 NOV. 2012**.


Dalla Residenza Municipale, li **22 NOV. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Natoli Scialli)

Copia conforme, in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li **22 NOV. 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Natoli Scialli)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune e all'albo on line, per 15 giorni consecutivi, dal giorno **23 NOV. 2012** e che non sono stati prodotti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE